

Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia previste dall'articolo 6 e dall'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).

Capo I La Carta famiglia

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

Articolo 2 (Definizioni)

Articolo 3 (Soggetti richiedenti e requisiti per l'ottenimento della Carta famiglia)

Articolo 4 (Termini, modalità di presentazione della domanda e rilascio della Carta famiglia)

Articolo 5 (Durata, rinnovo, aggiornamento, trasferimento e revoca della Carta famiglia)

Articolo 6 (Benefici attivabili)

Articolo 7 (Modalità di attivazione dei benefici)

Articolo 8 (Misura base e modulazione dei benefici)

Articolo 9 (Fruizione dei benefici)

Articolo 10 (Delega di funzioni amministrative e finanziamento dei benefici regionali)

Articolo 11 (Cumulabilità)

Capo II La Dote famiglia

Articolo 12 (La Dote famiglia)

Articolo 13 (Requisiti per richiedere la Dote famiglia)

Articolo 14 (Termini, modalità di presentazione della domanda della Dote famiglia e concessione del contributo)

Articolo 15 (Misura base e modulazione della Dote famiglia)

Articolo 16 (Trasferimento delle risorse ai Comuni e rendicontazione)

Articolo 17 (Cumulabilità del contributo)

Capo III Disposizioni finali

Articolo 18 (Norme finali e transitorie)

Articolo 19 (Entrata in vigore)

capo I la Carta Famiglia

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente capo disciplina, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), le modalità di presentazione della domanda, di rilascio e validità della Carta famiglia, i benefici attivabili con riferimento alle categorie merceologiche e le tipologie di servizi a essa connesse e le modalità di applicazione delle relative agevolazioni.

2. La Carta famiglia è una misura per promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico attraverso l'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe, l'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare diversi dai bisogni primari e di specifiche imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) il nucleo familiare di riferimento è quello definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE));
- b) il titolare è il soggetto in possesso dei requisiti di accesso al quale è stata rilasciata la Carta famiglia e titolato a presentare le domande dei benefici attivabili e della Dote famiglia di cui agli articoli 6 e 12;
- c) i beneficiari sono il titolare, i figli a carico del nucleo familiare, l'eventuale altro genitore o altri familiari conviventi e residenti in regione, risultanti dalla attestazione dell'ISEE.

art. 3 soggetti richiedenti e requisiti per l'ottenimento della Carta famiglia

1. La Carta famiglia, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22/2021, può essere richiesta da uno dei seguenti soggetti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che diventa titolare della stessa e responsabile del suo utilizzo:

- a) uno solo dei genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare;
- b) in caso di separazione o divorzio, il genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio fiscalmente a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio;
- c) il genitore adottivo, a decorrere dall'inizio del periodo di affidamento preadottivo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);
- d) la persona affidataria di minori, ai sensi della legge 184/1983, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia;
- e) la madre di figli a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza debitamente attestato dal Servizio sociale dei Comuni, di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) o da un Centro antiviolenza o da una Casa rifugio operanti nel territorio del Friuli Venezia Giulia che siano iscritti nell'elenco regionale delle strutture antiviolenza previsto dall'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori) o che, nelle more di istituzione dello stesso, siano in possesso dei requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e Autonomie locali del 27 novembre 2014.

2. Per ottenere la Carta famiglia il soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 22/2021, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere almeno un figlio a carico nel nucleo familiare;
- b) risiedere nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi continuativi;
- c) avere un'attestazione dell'ISEE pari o inferiore a 30.000,00 euro, in corso di validità, fatto salvo il caso della madre di figli a carico di cui al comma 1, lettera e), per la quale l'attestazione ISEE non è richiesta;
- d) appartenere a una delle seguenti categorie:
 - 1) cittadini italiani;
 - 2) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
 - 3) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto

legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

4) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

5) soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

6) titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca ai sensi dell'articolo 27 ter del decreto legislativo 286/1998;

7) titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale o per casi speciali, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 286/1998.

art. 4 termini, modalità di presentazione della domanda e rilascio della Carta famiglia

1. La domanda della Carta famiglia può essere presentata durante tutto l'anno al Comune di residenza esclusivamente on line mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 è attestato dalle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. Il Comune, utilizzando l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione, verifica il possesso dei requisiti e rilascia o meno Carta famiglia.

art. 5 durata, rinnovo, aggiornamento, trasferimento e revoca della Carta famiglia

1. La Carta famiglia ha una validità di dodici mesi dalla data di rilascio. La richiesta di rinnovo della Carta famiglia può essere presentata sessanta giorni prima della sua scadenza naturale.

2. Il titolare della Carta famiglia è tenuto a comunicare al Comune di residenza qualsiasi variazione intervenuta nei requisiti e nei soggetti indicati all'articolo 3.

3. In caso di variazione del nucleo familiare, come risultante dall'ISEE, il titolare richiede l'aggiornamento della Carta famiglia.

4. In caso di variazione della residenza presso altro comune della regione, il titolare richiede il trasferimento della Carta famiglia.

5. Il titolare della Carta famiglia ne richiede la revoca, in caso di:

- a) trasferimento fuori regione o all'estero;
- b) variazione della titolarità;
- c) perdita dei requisiti di accesso;
- d) altri motivi.

6. Il Comune revoca d'ufficio la Carta famiglia in caso di:

- a) perdita dei requisiti di accesso;
- b) decesso del titolare;
- c) accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate;
- d) accertato improprio utilizzo dell'identificativo.

7. Il soggetto al quale è stata revocata la Carta famiglia per i motivi di cui al comma 6, lettera d), e i beneficiari non possono presentare una nuova richiesta di attribuzione della Carta famiglia nei dodici mesi successivi alla data della revoca.
8. Il soggetto al quale è stata revocata la Carta famiglia per i motivi di cui al comma 6, lettera c), decade dai benefici di cui all'articolo 6 già concessi ed è tenuto alla restituzione dei benefici eventualmente già erogati e i beneficiari non possono presentare una nuova richiesta di attribuzione della Carta famiglia nei dodici mesi successivi alla data della revoca.
9. Le richieste di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo sono presentate al Comune di residenza ed effettuate dal titolare della Carta famiglia esclusivamente on line mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione.

art. 6 benefici attivabili

1. I benefici attivabili consistono in:
 - a) sconti applicati sull'acquisto di determinati beni e servizi significativi nella vita familiare diversi da quelli che soddisfano bisogni primari;
 - b) applicazione di condizioni più favorevoli per la fruizione di servizi;
 - c) agevolazioni e riduzioni di imposte e tasse locali;
 - d) erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare diversi da quelli che soddisfano bisogni primari.
2. Le categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi di cui al comma 1, lettere a), b) e d), sono elencate nell'allegato A.
3. I benefici possono essere attivati dai Comuni e dalla Regione.

art. 7 modalità di attivazione dei benefici

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale 22/2021 i Comuni possono attivare autonomamente le agevolazioni di cui all'articolo 6, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.
2. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) possono essere attivati dalla Regione mediante la stipulazione di convenzioni per la fornitura di beni e servizi con soggetti pubblici e privati.
3. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e d) possono essere attivati dalla Regione mediante deliberazione della Giunta regionale che individua il beneficio di volta in volta da attivare e fissa, in base alle risorse finanziarie disponibili, le modulazioni dello stesso sulla base di uno o più dei criteri indicati all'articolo 8, i relativi importi, nonché approva le linee guida operative.
4. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale.

art. 8 misura base e modulazione dei benefici

1. La misura base del beneficio è determinata con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 3, prendendo come riferimento un nucleo familiare con almeno un figlio a carico.
2. La misura base del beneficio è modulata in base a uno o più dei seguenti criteri:
 - a) numero di figli a carico;
 - b) durata della residenza continuativa nel territorio regionale del titolare della Carta famiglia;
 - c) presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare, come risultante dall'ISEE;

d) spesa sostenuta.

3. In caso di applicazione del criterio di cui al comma 2, lettera a), la misura base del beneficio calcolato secondo il comma 1 è maggiorata di un importo forfettario per ogni ulteriore figlio a carico presente nel nucleo familiare.

4. In caso di applicazione del criterio di cui al comma 2, lettera b), la misura base del beneficio calcolato secondo il comma 1 è maggiorata fino ad un massimo del doppio se il titolare della Carta famiglia richiedente il beneficio è residente nel territorio regionale da almeno cinque anni continuativi.

5. In caso di applicazione del criterio di cui al comma 2, lettera c), la misura base del beneficio calcolato secondo il comma 1 è maggiorata di un importo forfettario.

6. In caso di applicazione del criterio di cui al comma 2, lettera d), la misura base del beneficio calcolato secondo il comma 1 può essere stabilita in ragione di fasce di spesa.

art. 9 fruizione dei benefici

1. Il titolare e i beneficiari della Carta famiglia possono fruire dei benefici attivati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), mediante l'esibizione della Carta famiglia.

2. Per accedere ai benefici attivati dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e d) il richiedente deve essere titolare della Carta Famiglia in corso di validità e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro 30.000,00. Il richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda dei benefici attivati. Le domande di beneficio sono presentate al Comune di residenza esclusivamente on line mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione, in base alle linee guida operative di cui all'articolo 7, comma 3.

3. L'attestazione ISEE non è richiesta alla madre con figli a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza come attestato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), titolare della Carta famiglia in corso di validità. La richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione delle domande di beneficio.

4. La Regione pubblica sul proprio sito istituzionale i benefici di volta in volta attivati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e d) e collabora con i Comuni al fine di assicurare ai cittadini la più ampia informazione.

art. 10 delega di funzioni amministrative e finanziamento dei benefici regionali

1. Ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 22/2021 le funzioni amministrative connesse all'attivazione di uno o più benefici regionali di cui all'articolo 6 possono essere delegate ai Comuni, singoli o associati, agli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni e alle Aziende sanitarie regionali.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale individua con delibera gli interventi e i soggetti delegati, disciplina le modalità relative al trasferimento dei fondi per il finanziamento dei benefici attivati e le modalità con cui l'Amministrazione regionale, attraverso l'erogazione di una specifica quota, concorre al finanziamento degli oneri di gestione sostenuti.

3. La quota a concorrenza degli oneri di gestione sostenuti dal soggetto delegato può essere determinata forfettariamente in proporzione alle risorse regionali assegnate per l'attivazione dei benefici di cui al comma 1, entro il limite del 5 per cento.

4. Il soggetto delegato presenta al Servizio regionale competente il flusso dati delle risorse utilizzate per l'erogazione dei benefici regionali.

art. 11 cumulabilità

1. I benefici attivati con la Carta famiglia sono cumulabili con altri interventi erogati per la medesima finalità.

capo II la Dote famiglia

art. 12 la Dote famiglia

1. Il presente capo disciplina, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22/2022, le modalità di presentazione della domanda e l'intensità della misura della Dote famiglia.
2. La Dote famiglia è un contributo annuale gestito dai Comuni volto a garantire ai minori fino ai diciotto anni non compiuti l'opportunità di accedere a contesti educativi, ludici e ricreativi, nonché di favorire il bilanciamento dei tempi di vita familiare e i tempi di vita lavorativa. Il contributo annuale è erogato a rimborso delle spese sostenute ed è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 22/2021, per le seguenti tipologie di prestazioni e servizi:
 - a) servizi di sostegno alla genitorialità ed educativi, organizzati in orari e periodi extra scolastici;
 - b) percorsi di sostegno scolastico o di apprendimento delle lingue straniere;
 - c) servizi culturali;
 - d) servizi turistici;
 - e) percorsi didattici e di educazione artistica e musicale;
 - f) attività sportive.
3. Le prestazioni e i servizi di cui al comma 2 possono essere erogati da soggetti pubblici, privati o enti del Terzo settore, sono fruiti nel territorio regionale e organizzati nel rispetto delle normative di settore.

art. 13 requisiti per richiedere la Dote famiglia

1. Può accedere alla Dote famiglia il titolare della Carta famiglia in corso di validità e in possesso di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro 30.000,00, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia.
2. L'attestazione ISEE non è richiesta alla madre con figli minori a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza come attestato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), titolare della Carta famiglia in corso di validità. La richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia.

art. 14 termini, modalità di presentazione della domanda della Dote famiglia e concessione del contributo

1. La domanda della Dote famiglia è presentata al Comune di residenza, esclusivamente on line mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione.
2. Il titolare o il richiedente della Carta Famiglia presenta un'unica domanda, dal 1 gennaio ed entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno, riferita alle spese complessivamente sostenute nello stesso anno per tutti i figli minori a carico del nucleo

familiare, corredata dalla relativa documentazione giustificativa della spesa. La domanda di Dote famiglia viene istruita previo rilascio della Carta famiglia, qualora il richiedente non sia già titolare di Carta famiglia in corso di validità.

3. La documentazione giustificativa della spesa deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere intestata a uno dei soggetti inseriti nel nucleo familiare;
- b) contenere l'indicazione espressa della tipologia di prestazioni e servizi previsti all'articolo 12 comma 2;
- c) riportare i nominativi dei minori che accedono ai servizi previsti;
- d) la documentazione relativa ai pagamenti effettuati deve essere riconducibile alle prestazioni e servizi previsti all'articolo 12, comma 2;
- e) i pagamenti devono essere già effettuati alla data di presentazione della domanda e devono essere eseguiti entro il compimento della maggiore età dei minori che accedono ai servizi previsti.

4. Il Comune svolge l'istruttoria, mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione, agli esiti della quale concede o meno la Dote famiglia, nel limite delle spese sostenute e ritenute ammissibili.

5. Il soggetto al quale è stata revocata la Carta famiglia per i motivi di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), decade dal contributo della Dote famiglia già concesso ed è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente già erogato.

art. 15 misura base e modulazione della Dote famiglia

1. La Giunta regionale individua con propria deliberazione la misura della Dote famiglia, in base alle risorse finanziarie disponibili, nonché approva le linee guida operative.

2. La misura base della Dote famiglia è determinata prendendo come riferimento un nucleo familiare da cui risulti almeno un figlio minore a carico del nucleo.

3. La misura base della Dote famiglia è modulata in base ai seguenti criteri:

- a) numero di figli minori a carico nel nucleo;
- b) durata della residenza continuativa nel territorio regionale del titolare della Carta Famiglia;
- c) presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare, come risultante dall'ISEE.

4. La misura base della Dote famiglia è assegnata per ogni ulteriore figlio minore a carico presente nel nucleo familiare.

5. La Dote famiglia determinata in base ai commi 2 e 4 è maggiorata fino ad un massimo del doppio se il titolare della Carta famiglia è residente nel territorio regionale da almeno di cinque anni continuativi.

6. La Dote famiglia calcolata secondo i commi 2, 4 e 5 è maggiorata di un importo forfettario nel caso in cui risulti una persona con disabilità a carico del nucleo familiare.

7. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale.

art. 16 trasferimento delle risorse ai Comuni e rendicontazione

1. Entro le date stabilite con decreto del direttore del Servizio regionale competente, i Comuni trasmettono, tramite l'applicativo informatico messo a disposizione, il fabbisogno necessario a copertura delle domande della Dote famiglia ammesse a contributo.

2. Il Servizio regionale competente trasferisce con proprio decreto le risorse necessarie per consentire ai Comuni le erogazioni della Dote famiglia agli aventi diritto.

3. I Comuni presentano al Servizio regionale competente il flusso dati delle risorse utilizzate a copertura dei contributi della Dote famiglia erogati nell'anno di riferimento.

art. 17 cumulabilità del contributo

1. La Dote famiglia è cumulabile con altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare esclusivamente per la spesa non coperta dalla Dote e comunque non oltre la spesa complessiva sostenuta.
2. La Dote famiglia non è cumulabile con i benefici abbattimento delle rette per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

capo III disposizioni finali

art. 18 norme finali e transitorie

1. La Carta Famiglia rilasciata in base al regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 11/2006 conserva la sua validità fino alla scadenza originariamente prevista.
2. Ai fini della presentazione della domanda della Dote famiglia nell'anno 2022, è ammessa la documentazione giustificativa della spesa sostenuta a partire dal 1° gennaio 2022.
3. Tutte o parte delle attività relative all'attuazione della Carta Famiglia, dei benefici attivati e della Dote famiglia di competenza dei Comuni possono essere da essi gestite anche nella forma associata ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 6/2006.
4. Qualora la gestione complessiva della Carta Famiglia, dei benefici attivati e della Dote famiglia sia prevista tra le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata nelle convenzioni istitutive del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18 della legge regionale 6/2006, i fondi spettanti ai Comuni dell'ambito distrettuale sono assegnati all'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni.
5. L'analisi dei dati, le informazioni e i fenomeni di interesse della Carta famiglia, dei benefici attivati e della Dote famiglia sono effettuati mediante il sistema informativo messo a disposizione della Regione.
6. I soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione delle misure sono tenuti a fornire i dati di volta in volta richiesti dalla Regione.

art. 19 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (riferito all'articolo 6, comma 2 del regolamento)

ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DEI BENI E DELLE TIPOLOGIE DI SERVIZI SIGNIFICATIVI NELLA VITA FAMILIARE DIVERSI DA QUELLI CHE SODDISFANO BISOGNI PRIMARI
ALIMENTARI:
Prodotti alimentari e bevande analcoliche
NON ALIMENTARI:
Prodotti per la pulizia della casa
Prodotti per l'igiene personale, esclusi prodotti di bellezza
Articoli di cartoleria e di cancelleria
Libri non scolastici, scolastici e altri sussidi didattici
Medicinali da banco, prodotti farmaceutici e sanitari, esclusi prodotti di bellezza
Strumenti e apparecchi sanitari
Abbigliamento e calzature
SERVIZI :
Fornitura di acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili per il riscaldamento, telefonia, rete internet
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani
Servizi di trasporto
Servizi ricreativi e culturali, musei, spettacoli e manifestazioni sportive
Palestre e centri sportivi
Servizi turistici, alberghi e altri servizi di alloggio, impianti turistici e del tempo libero presso strutture aventi sede in Regione
Servizi di ristorazione collettiva (mensa scolastica)
Servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità baby sitter
Servizi di sostegno scolastico e doposcuola
Servizi di educazione artistica e musicale

VISTO: IL PRESIDENTE